

STATUTO

Articolo 1. Origine e denominazione

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Anna Maria Luisa de' Medici”.

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato e, comunque, fino a quando sarà possibile l'organizzazione delle attività e il raggiungimento degli scopi indicati all'art. 3.

Articolo 2. Sede

La Fondazione ha sede nel comune di Pisa in via Rismondo n. 22

Articolo 3. Scopi e attività

La Fondazione, senza scopo di lucro, ha per fini esclusivi la promozione di attività di conservazione, valorizzazione e divulgazione dei beni artistici del periodo mediceo. Oltre a ciò, ispirandosi alla personalità di Anna Maria Luisa de' Medici, che nella sua vita seppe cogliere le trasformazioni culturali e sociali della Toscana e dell'Europa dell'epoca, la Fondazione si propone di realizzare studi e dibattiti di natura storica, filosofica, giuridica ed economica, che attengano alle trasformazioni culturali della società di oggi, nonché attività di carattere filantropico.

In particolare, la Fondazione si prefigge di:

- collaborare ed eventualmente stipulare convenzioni con istituzioni italiane e straniere che perseguano analoghi obiettivi di carattere scientifico-culturale;
- raccogliere e acquisire opere artistiche, documentazioni e testimonianze concernenti il periodo mediceo;

- organizzare mostre, congressi e convegni nazionali e internazionali su temi attinenti ai propri scopi;
- curare pubblicazioni funzionali all'attuazione dei propri programmi;
- bandire concorsi per borse di studio e affidare incarichi di ricerca a studenti e studiosi nelle discipline attinenti il suo scopo;
- attuare progetti di ricerca finanziati da organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- collaborare con associazioni e fondazioni che hanno come scopo la difesa e la diffusione della dignità della donna;
- ricevere contributi per i fini sopraelencati.

Potrà pure svolgere, oltre alle attività istituzionali, ogni altra attività ad esse accessorie o con esse direttamente connesse.

Articolo 4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dall'usufrutto dei beni indicati nell'atto costitutivo della Fondazione, apportati a tale scopo dal dott. Nicola Molea, di cui la proprietà rimarrà, comunque, del Fondatore;
- b) dai beni ricevuti in dotazione da terzi, nonché da tutte le utilità destinate ad incremento del proprio patrimonio;
- c) dagli altri beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione successivamente per effetto di eredità, legati, donazioni, elargizioni, contributi di privati e di enti, destinati ad incremento del patrimonio e da quelli che verranno acquisiti per conversione del patrimonio o per

effetto della destinazione di rendita a patrimonio, ovvero con altre fonti;

- d) dagli apporti da parte dei Fondatori e dei sostenitori a titolo di liberalità;
- e) dagli apporti da parte di chiunque voglia sostenere e/o sponsorizzare la Fondazione pur senza divenirne membro.

Articolo 5. Gestione della Fondazione

Per l'esplicazione delle sue attività istituzionali e di quelle accessorie o direttamente connesse la Fondazione dispone:

- a) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- b) delle somme, che pervengano da enti e da privati, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- c) di altri proventi eventualmente conseguenti dall'attività istituzionale.

Tutti i proventi della Fondazione debbono essere destinati esclusivamente all'esplicazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in nessuna forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

Articolo 6. Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;

- L'organo di Revisione e Controllo.

Le cariche del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento di incarichi fuori sede, che devono, comunque, essere preventivamente autorizzate dal Cda.

Articolo 7. Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione successivamente nominerà tra i suoi membri, con votazione e maggioranza di cui all'art.10 del presente Statuto, un Presidente, uno o più Vice-Presidenti e, ove lo ritenga opportuno, un Segretario, anche esterno al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio; vigila sull'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione medesimo delegando, se del caso, funzioni esecutive ad altri membri; adotta, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti del Presidente i suoi poteri sono esercitati temporaneamente dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 8. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, che ne è membro di diritto, da altri 8 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore e, in sua temporanea o definitiva assenza, se necessario, con decisione a maggioranza dei componenti, dalla Famiglia Molea, intesa come universo degli eredi.

Il Consiglio di Amministrazione, per la prima volta, è nominato nell'atto costitutivo dal Fondatore.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione di uno o più membri prima della scadenza del mandato, la sostituzione avverrà con il rispetto delle modalità di designazione di cui sopra.

Verificandosi tale ipotesi, il Presidente, o chi ne fa le veci, invierà al Fondatore la richiesta di designazione; qualora il Fondatore non provvedesse entro trenta giorni dalla richiesta, la sostituzione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante cooptazione.

I Consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere che sono stati chiamati a sostituire.

I Consiglieri restano in ogni caso in carica fino alla loro effettiva sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione agiscono senza vincolo di mandato nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'Ufficio è gratuito.

Il Presidente del Comitato Scientifico e il Direttore Generale della Fondazione partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9. Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può, con la maggioranza di cui all'art.10, disciplinare con apposito regolamento tutte le questioni attinenti al funzionamento della Fondazione, non regolate dal presente Statuto.

Decide sulle ammissioni dei Sostenitori.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce ed approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Esso cura annualmente a corredo del bilancio preventivo la redazione di un programma di attività e, a corredo del bilancio consuntivo, la relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione verifica e si esprime sulla sostenibilità economica e fattibilità dei progetti culturali predisposti dal Comitato Scientifico ed esamina le relazioni intermedie e finali sui progetti illustrati dal Direttore Generale.

Decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti e della relativa destinazione, nonché delibera in materia di acquisto ed alienazione dei beni.

Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio.

Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici o privati.

Elegge tra i propri membri il Vice o i Vice Presidenti.

Nomina i componenti del Comitato Scientifico con le modalità di cui al successivo art.10.

Nomina eventualmente il Direttore della Fondazione, stabilendone l'inquadramento giuridico e le mansioni.

Delibera eventualmente, con maggioranza di cui all'art. 10, di costituire al proprio interno una Giunta esecutiva, determinandone la composizione e le funzioni; può costituire altri organi consultivi; può promuovere la costituzione di comitati di sostegno.

Approva eventuali regolamenti interni che possono disciplinare l'attività degli organi tecnici, compreso il Comitato Scientifico.

Delibera le modifiche del presente Statuto.

Decide per tutti gli aspetti di rilevanza culturale, dopo aver acquisito il parere del Comitato Scientifico.

Articolo 10. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante posta

raccomandata, fax, posta elettronica certificata o altro strumento che dia garanzia di ricezione, indicando il relativo ordine del giorno, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un minimo di tre Consiglieri, con un preavviso non inferiore a 5 giorni. In caso di estrema urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno, a mezzo di fax o email eletta. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce a termine di Statuto.

Prima di ogni seduta il Presidente nomina il segretario verbalizzante, che può essere anche un esterno al Consiglio di Amministrazione; se nominato, il Direttore Generale, assume il ruolo di Segretario.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario, trascritti in ordine cronologico su apposito registro progressivamente numerato e, dopo l'approvazione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Tutti gli uffici di cui sopra sono svolti dai componenti a titolo gratuito.

Articolo 11. Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione e il Fondatore o, successivamente, ed in sua temporanea o definitiva assenza, un componente della famiglia, inteso come universo degli eredi, può nominare un Direttore Generale.

Spetta al Direttore Generale, nel perseguimento degli scopi della Fondazione e nell'esplicazione delle sue attività istituzionali, accessorie e connesse, la promozione e l'organizzazione dei programmi annuali deliberati dal Consiglio di Amministrazione e il reperimento dei fondi a tale scopo necessari.

Il Direttore Generale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Scientifico. Il suo parere è obbligatorio e non vincolante.

Articolo 12. Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico.

I designati dovranno essere eminenti personalità del mondo culturale o artistico, esperti di chiara fama in possesso di specifiche capacità scientifiche e professionali comprovate da titoli, studi ed esperienze obiettivamente riscontrabili.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive per assistere il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nelle decisioni relative alle attività di carattere culturale, storico e di ricerca della Fondazione. I componenti non devono essere in numero maggiore di 6, oltre il Presidente del Comitato

Scientifico stesso.

Il Comitato Scientifico ha la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ma i suoi componenti rimangono in carica fino a quando non siano sostituiti e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso di uno dei membri del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con i criteri sopramenzionati. Il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza degli altri componenti del Comitato Scientifico.

Il Direttore Generale ne fa parte di diritto senza diritto di voto.

A capo del Comitato Scientifico vi è un Coordinatore Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di cui all'art. 10, può deliberare con adeguata motivazione scritta la decadenza del Comitato medesimo.

Tutti gli uffici di cui sopra sono svolti dai componenti a titolo gratuito.

Articolo 13. Funzioni del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico propone i programmi di attività annuali e pluriannuali della Fondazione, indicando eventuali persone, enti o organi ritenuti idonei a collaborare per la loro attuazione, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite, sotto il profilo economico-finanziario, dal Consiglio di

Amministrazione.

Fornisce al Consiglio di Amministrazione i pareri che, per quanto di sua competenza, gli siano richiesti.

Articolo 14. Funzionamento del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico nomina tra i suoi membri, con una maggioranza pari alla metà più uno degli stessi, il proprio Presidente.

Il Presidente convoca il Comitato Scientifico ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. La convocazione di ogni riunione è comunicata anche al Presidente e al Direttore Generale della Fondazione perché possano assistere senza diritto di voto.

Per la validità delle sedute del Comitato Scientifico deve essere presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato Scientifico decide con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni assunte dal Comitato Scientifico sono riportate in apposito libro tenuto, senza formalità, dal Presidente del Comitato stesso.

Articolo 15. Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione tutti coloro (persone fisiche, istituzioni pubbliche, enti pubblici o privati, società, associazioni o fondazioni, trust o comitati, scuole o istituti di cultura) che vorranno dare il loro contributo al raggiungimento degli scopi della Fondazione, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Coloro che vorranno divenire Sostenitori, dovranno farne domanda al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che deciderà sull'ammissione a proprio insindacabile giudizio, secondo la regola di maggioranza stabilita dall'articolo 10. Tale domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione a mezzo della quale il candidato Sostenitore espone la tipologia e l'entità del contributo che promette di offrire alla Fondazione. La qualifica di Sostenitore è a tempo indeterminato, non comporta alcun obbligo né diritto in relazione all'organizzazione della Fondazione né alcun potere da esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo ulteriore a quello del mantenimento delle promesse di contributo, a prescindere dal fatto che il contributo sia conferito una tantum o ripetuto con periodicità annuale. L'elenco dei nomi dei Sostenitori è indicato in apposito Libro dei Sostenitori, tenuto e aggiornato dal Presidente della Fondazione. I Sostenitori che si renderanno inadempienti rispetto alla propria promessa di contributo o che perderanno, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, quelle qualità in forza delle quali è stata deliberata la loro ammissione, saranno esclusi dalla Fondazione.

Articolo 16 . Organo di Revisione e Controllo

Il controllo sul rispetto dello Statuto e sulla regolarità contabile della Fondazione sono esercitate da un Collegio di tre revisori, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

I Revisori dovranno in particolare verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimere il proprio parere sui bilanci preventivi, redigere la propria relazione sul bilancio consuntivo, effettuare le verifiche trimestrali di cassa.

In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo il Collegio dei Revisori dà conto della propria attività con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo ed entra in carica immediatamente dopo il riconoscimento giuridico della Fondazione.

Il mandato dei Revisori è triennale, scade unitamente a quello dei Consiglieri ed è rinnovabile.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Revisori nel corso del triennio il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione.

Il Revisore o i Revisori così nominati cessano alla scadenza del triennio di carica del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli uffici di cui sopra sono svolti dai componenti a titolo gratuito.

Articolo 17. Rapporti tra la Fondazione e il Fondatore

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e per esso il Presidente terrà informato il Fondatore della composizione del Consiglio di Amministrazione e delle relative variazioni, trasmetterà al Fondatore i bilanci preventivo e consuntivo, la relazione dei Revisori dei Conti, il programma di

attività e la relazione annuale, nonché copia delle deliberazioni concernenti gli argomenti che precedono.

La Fondazione manterrà gli opportuni contatti con il Fondatore per il miglior svolgimento delle proprie attività e al fine di ricercare il coordinamento reciproco.

Essa si consulterà con il Fondatore nel caso che sorgessero difficoltà nell'espletamento delle proprie attività.

Il Fondatore avrà diritto di ottenere dalla Fondazione ogni opportuna informazione sulla sua attività e la sua gestione economica; potrà promuovere i provvedimenti previsti dalla legge nell'interesse della Fondazione stessa.

Il riconoscimento giuridico della Fondazione comporta l'obbligo per la medesima di trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la composizione del Consiglio di Amministrazione e le relative variazioni; il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredati dalla Relazione del Collegio dei Revisori e la Relazione annuale sull'attività culturale svolta.

Articolo 18. Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate su proposta del Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed il Fondatore, e sottoposte alla prescritta approvazione dell'Autorità Governativa.

Articolo 19. Estinzione della Fondazione

Nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, d'intesa con il Fondatore, le opportune trasformazioni o anche l'estinzione della Fondazione.

In caso di estinzione per qualsiasi causa, la Fondazione o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati all'art.3. Il patrimonio della Fondazione che residuerà alla liquidazione operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto ad altri Enti o Istituzioni culturali esistenti o da costituirsi indicati dal Fondatore medesimo, se all'epoca ne avrà i requisiti, per il conseguimento di analoghe finalità culturali, il tutto sentito l'organo di controllo di cui all'art 3 della legge 23 dicembre 1966 n.662.

Articolo 20. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia delle Fondazioni Private.